



# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

*Città Metropolitana di Messina*

\*\*\*\*\*

**Ordinanza n. 13**

**del 4 aprile 2021**

**OGGETTO:** ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, fino al 10 aprile 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e negli asili nido, pubblici e privati.

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 -bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

**VISTO** il decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

**VISTO** il decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, interventi in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

---

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, Supplemento Ordinario n. 17;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 gennaio 2021, n. 25;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 4 marzo 2021 «*Ulteriori misure di prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale;

**RICHIAMATI:**

- la nota in data odierna a mezzo del quale lo scrivente ha segnalato, tra gli altri, al Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Messina come dai dati relativi agli esiti dei tamponi eseguiti per accertare l'andamento della situazione epidemiologica da SARS-CoV-2 in questo Comune si evidenzino valori di soggetti positivi elevati in assoluto, nonché un trend in preoccupante crescita,
- il foglio di riscontro fornito in pari data a mezzo del quale il Dipartimento di prevenzione ha comunicato, tra l'altro, che «... *si conferma che gli attuali positivi presenti sulla banca dati dell'ASP di Messina risultano essere 200 su una popolazione di 42.000 abitanti. Pertanto, considerato l'alto numero di casi COVID positivi al tampone molecolare, considerata anche la presenza nel territorio di casi di sospetta variante inglese, considerata la diffusione dei casi nella fascia di età scolare, si concorda con la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei servizi educativi dell'infanzia e negli asili nidi presenti nel territorio comunale*»;

**RITENUTO** che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, necessiti l'assunzione sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**VALUTATA** l'esigenza, pertanto, di intervenire a sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido del territorio comunale, quale ulteriore misure di carattere contingente finalizzata a fronteggiare l'emergenza sanitaria in essere e a contenere l'attuale trend di significativa crescita della diffusione epidemiologica;

---

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**VISTE**, altresì, le “*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia*”, Allegato 21 al D.P.C.M. 14.01.2021;

**VISTI:**

- lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
- l’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

- 1) La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati, presenti sul territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- 2) La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza al precedente di cui punto 1) è disposta dal 6 aprile 2021 e fino al 10 aprile 2021 compreso, salvo proroga o revoca anticipata da adottarsi in relazione all’andamento della situazione epidemiologica.
- 3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 4) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale ai sensi dell’art. 21-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., nonché trasmessa al Sig. Prefetto di Messina, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
- 5) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

## **AVVERTE**

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

*Dalla Sede Municipale, li 4 aprile 2021*

**IL SINDACO**

*Avv. Giuseppe Calabrò*

---